

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO / MARZO

2026

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Saldo rettificato e ripetizione di indebito: i conti non tornano

SOMMARIO: 1. Orientamenti tradizionali in tema di prescrizione della pretesa del cliente alla restituzione di interessi e commissioni illegittimamente addebitati nei conti affidati. — 2. Orientamenti innovativi della giurisprudenza di legittimità: la tesi del c.d. saldo rettificato. — 3. segue: l'incompatibilità logica tra saldo rettificato e ripetizione di indebito. — 4. segue: la percezione dell'incompatibilità logica nella giurisprudenza di merito e nella dottrina. — 5. Le domande di condanna al pagamento del saldo attivo rettificato e di rettifica del saldo. — 6. La sentenza Rordorf del 2010: una giurisprudenza inconsapevolmente superata?

1. Orientamenti tradizionali in tema di prescrizione della pretesa del cliente alla restituzione di interessi e commissioni illegittimamente addebitati nei conti affidati

Nell'annoso contenzioso che da decenni vede contrapposte banche e clienti – e che, nell'ultimo quarto di secolo, ha visto numerosi successi di questi ultimi – una delle eccezioni tipicamente opposte dal ceto bancario è quella di prescrizione della pretesa del cliente alla restituzione di interessi e commissioni illegittimamente addebitati nei conti affidati. Questa eccezione è frequentemente sollevata in ragione del fatto che le operazioni bancarie in questione sono regolate in conto corrente, sicché la domanda restitutoria può senza difficoltà riguardare oneri e interessi illegittimamente addebitati più di 10 anni prima. E siccome, com'è noto, la domanda di nullità è imprescrittibile, ma quella di ripetizione d'indebito si prescrive nel termine ordinario (artt. 1422 e 2946 c.c.), la questione può così riassumersi: posta la nullità di talune clausole che hanno generato addebiti illegittimi, qual è il *dies a quo* del termine prescrizione per agire in ripetizione?

Tradizionalmente, la giurisprudenza offriva questa risposta: poiché il rapporto di conto corrente è un rapporto di durata, solo al suo spirare è possibile stabilire quali sono le ragioni di debito/credito tra le parti, sicché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria inizia a decorrere dalla chiusura del conto, con l'annotazione del saldo finale¹.

¹ Cass., 9 aprile 1984, n. 2262; Cass., 14 maggio 2005, n. 10127.

Questa posizione tradizionale era avversata da una parte autorevole della dottrina², la quale opinava che il termine prescrizione corre invece anche in costanza di rapporto e dovrebbe pertanto individuarsi, di volta in volta, con l'annotazione di ogni illegittimo addebito³.

In questo scenario 15 anni fa è piombata, come un fulmine a ciel sereno, una notissima sentenza delle sezioni unite, la quale, anche grazie alla penna sapiente del suo estensore, ha tracciato un itinerario dal quale negli anni successivi nessun giudice si è formalmente allontanato⁴.

Le sezioni unite hanno, innanzi tutto, revocato in dubbio che dall'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente discenda automaticamente che il *dies a quo* delle pretese restitutorie debba individuarsi nel giorno della chiusura del conto⁵.

Questa premessa non ha portato però a condividere la tesi di Ferro Luzzi e della dottrina che all'illustre autore ha fatto sèguito, poiché le

² P. FERRO LUZZI, *Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, II, 201 ss.; ID., *Le opzioni ermeneutiche dell'ambito semantico; l'anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, IV, 734 ss.; ID., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: "l'anatocismo bancario"; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 5 ss.; S. SCOTTI CAMUZZI, *La restituzione ai clienti degli interessi anatocistici che la banca ha addebitato in passato sui loro c/c*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 253 ss., 260; U. MORERA, *Sulla non configurabilità della fattispecie "anatocismo" nel conto corrente bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 17 ss.

³ Minori dubbi sorgevano, invece, sulla durata della prescrizione, poiché anche chi riteneva che il *dies a quo* decorresse dall'annotazione dell'illegittimo addebito, osservava comunque che il termine di quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. riguardasse la prescrizione del diritto ad ottenere interessi "dovuti" e non potrebbe dunque applicarsi al diverso caso degli interessi "non dovuti": cfr. D. MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 2001, IV, 406 ss., spec. 410.

⁴ Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in *Corr. Giur.*, 2011, VI, 817, con nota di F. ROLFI, *Le sezioni unite e l'anatocismo: non è tutto oro quello che luccica – Il commento*.

⁵ Cfr. § 3.1. della motivazione: «Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose – l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo».

sezioni unite hanno respinto pure l'idea che ogni annotazione in conto equivalga a un pagamento rilevante *ex art. 2033 c.c.*⁶.

Di pagamento si può infatti parlare, sempre secondo le sezioni unite, soltanto se quanto versato nel conto corrente dal cliente ha una funzione solutoria, poiché con quell'addebito il cliente adempie un debito verso la banca; non, invece, quando – come normalmente accade nei conti affidati se il cliente si limita a utilizzare il fido – il versamento serve soltanto a ripristinare la provvista che la banca, *ex art. 1842 c.c.*, si è obbligata a tenere a sua disposizione

Per conseguenza, l'*exordium praescriptionis* corre dall'annotazione dell'addebito illegittimo soltanto se tale addebito è riferito a una rimessa "solutoria"; mentre per tutti gli addebiti illegittimi, se riferiti a rimesse "ripristinatorie", corre dalla chiusura del conto.

In questo quadro si è mossa tutta la giurisprudenza successiva, che – a differenza della dottrina – non ha mai revocato in dubbio le premesse teoriche su cui si regge la soluzione prospettata dalle sezioni unite. Questo coriaceo atteggiamento giurisprudenziale ha ovviamente prodotto riflessi sul contenzioso, soprattutto perché – una volta tracciati tali binari, e in modo così autorevole – i difensori dei clienti hanno comprensibilmente impostato le proprie domande in termini restitutori: con la conseguenza che, agendo in *condictio indebiti*, sono state tipicamente formulate domande di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi, oneri, etc.

Rispetto a domande che, nel solco tracciato delle sezioni unite, venivano così formulate, il contenzioso si è ovviamente spostato sul *thema probandum*, poiché è diventato di capitale importanza comprendere quali fatti costitutivi debba allegare e provare il cliente e

⁶ «L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento [...]. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua, non ha ancora avuto luogo [...]».

quali fatti modificativi, impeditivi o estintivi debba allegare e provare la banca⁷.

2. *Orientamenti innovativi della giurisprudenza di legittimità: la tesi del c.d. saldo rettificato*

In questa situazione di quiete apparente, senza mettere formalmente in discussione i principi formulati dalle sezioni unite – e anzi costantemente ribadendoli – nell’ultimo quinquennio⁸ si è però affacciato nella giurisprudenza di legittimità, senza eccessivi clamori, un indirizzo secondo cui «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche [*scil.* contestate], previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda, o meno, i limiti del concesso affidamento».

Quest’indirizzo afferma dunque che, prima di stabilire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, e per conseguenza il *dies a quo* della pretesa restitutoria, il giudice debba “ripulire” i movimenti di conto corrente risultanti dalla documentazione elaborata e comunicata dalla banca (cioè dal c.d. saldo banca), per giungere, dopo aver eliminato tutte le poste illegittime, al c.d. saldo rettificato.

Nel rispetto della sentenza Rordorf si aggiunge che, dopo il riconteggio, il giudice dovrà comunque valutare quali rimesse sono

⁷ La questione è stata così risolta in giurisprudenza: «Ai fini della valida proposizione dell’eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo “dies a quo”, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione» (massima di Cass., 10 luglio 2018, n. 18144, reperibile nella banca dati *One lagle*).

⁸ Cass., 19 maggio 2020, n. 9141, in *Nuova giur. comm.*, 2020, VI, 1211, con nota di D. PESCA, *Le rimesse solutorie devono essere individuate sul c.d. saldo rettificato*; sulla scia Cass., 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass., 10 giugno 2022, n. 18815; da ultimo, Cass., 8 aprile 2025, n. 9203 (tutte reperibili nella banca dati *One legale*).

solutorie e quali ripristinatorie e, pertanto, verificare quali siano prescritte e quali no.

L'impressione è che quest'orientamento, pur restando nominalmente nel solco tracciato dall'arcinota sentenza delle sezioni unite, ne metta sostanzialmente sotto scacco l'intera architettura.

L'architrave dell'articolato ragionamento della sentenza Rordorf è infatti rappresentato dalla natura "indebita" del pagamento: ma, a rigor di logica, dopo il ricalcolo nessun pagamento può dirsi indebito⁹.

Se è così, l'individuazione delle rimesse solutorie (cioè, nell'ottica delle sezioni unite, dei "pagamenti" in senso stretto), pur astrattamente possibile (poiché si può ben dare che, anche in un conto "rettificato", alcune rimesse siano servite a riportare il saldo del conto entro il fido accordato), perde di utilità pratica poiché, *espunti tutti gli addebiti illegittimi, il pagamento per definizione non è più indebito*: con la decisiva conseguenza che, mancando a monte il fatto costitutivo della domanda dell'attore, viene meno la necessità di valutare il fatto estintivo (ovverosia l'eccezione di prescrizione del convenuto).

3. segue: l'incompatibilità logica tra saldo rettificato e ripetizione di indebito

L'affermazione giurisprudenziale della teoria del saldo rettificato è dunque gravida di conseguenze ben più marcate di quelle di immediata evidenza, ovverosia dello spostamento del *dies a quo* delle azioni di

⁹ La dottrina più avveduta, del resto, aveva subito avvertito il problema: cfr. già V. TAVORMINA, *Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, 464 ss.: «Onde individuare le operazioni extrafido idonee a integrare "pagamento" di importi non dovuti, occorrerà fare riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato. Infatti se si procedesse ad un ricalcolo del saldo non si darebbe pressoché mai ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi, che pure le Sezioni Unite affermano»; nello stesso senso, più di recente, E. MINERVINI, *Saldo storico e saldo ricalcolato nella prescrizione dell'indebito bancario*, in *Giur. it.*, 2023, III, 566: «se si utilizza il saldo ricostruito, previa eliminazione delle annotazioni illegittime, i versamenti sarebbero sempre ripristinatori (e quindi immuni dalla prescrizione sino alla chiusura del conto), ovvero solutori (ma a fronte di poste di debito legittime, corrispondenti cioè alla reale scopertura del conto o all'effettivo extrafido), sicché non esisterebbe più alcuna posta illegittima a monte, e quindi a valle la prescrizione non verrebbe mai ad operare».

ripetizione di indebito, poiché – se è vero che espunti tutti gli addebiti illegittimi, il pagamento per definizione non è più indebito – la teoria del saldo rettificato esclude la possibilità della ripetizione poiché esclude in radice l'indebito: con la conseguenza che questo recente indirizzo giurisprudenziale, probabilmente senza avvertirne fino in fondo le conseguenze, ha gettato le basi per scardinare l'impianto della sentenza delle sezioni unite, il quale, più che sul concetto di pagamento, è incentrato sul concetto di indebito¹⁰.

Invero, una volta eliminati tutti gli addebiti annotati indebitamente, il saldo progressivo ricalcolato dal consulente tecnico registra contabilmente il *continuum* delle operazioni, in accredito e in addebito, legittimamente operate dalla banca. All'esito di questo ricalcolo, non solo le eventuali rimesse solutorie saranno ragionevolmente di numero molto ridotto, considerato che la rimozione delle poste illegittime produce l'effetto di ridimensionare i saldi a debito del correntista ma, soprattutto, non avranno altro effetto che quello di estinguere un debito legittimamente generato, come tale non ripetibile.

Ne segue, per conseguenza, un'incompatibilità logica tra saldo rettificato e ripetizione di indebito: se c'è l'uno, non può esserci l'altro.

Il tentativo, operato dalla recente giurisprudenza sul saldo rettificato, di tributare comunque ossequioso omaggio ai principi stabiliti dalla sentenza Rordorf, dà una plastica dimostrazione di questa incompatibilità logica, poiché, nell'operatività pratica – ovverosia nelle ricostruzioni contabili effettuate dai CTU e condivise dai giudici – le rimesse che, anche col saldo rettificato, assumono natura solutoria, vengono rapportate comunque al saldo banca, ritenendo che esse estinguano anche interessi e commissioni illegittimi.

Il che significa, né più né meno, che confrontare le mele con le pere.

¹⁰ Cfr. § 3.2. della motivazione: «Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il *solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'*accipiens*); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa».

4. segue: la percezione dell'incompatibilità logica nella giurisprudenza di merito e nella dottrina

Nella giurisprudenza di merito – non casualmente – si registra la percezione del problema logico, il quale viene coerentemente scongiurato criticando la tesi del saldo rettificato.

Una sentenza di primo grado di qualche anno fa riassume bene le ragioni della critica: «effettuare dapprima la “depurazione” di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e verificare poi cosa era pagamento e cosa no, significa porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso di cui all’art. 1422 c.c. »¹¹. La motivazione di una sentenza di un’autorevole Corte d’appello è anche più perentoria: «è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente pretendere: diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l’andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l’operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l’operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l’effettivamente dovuto»¹².

I due precedenti appena evocati riecheggiano argomenti critici già ventilati in dottrina, i quali si possono riassumere fondamentalmente in tre gruppi.

a) Secondo un primo argomento, il pagamento è un atto dovuto e tale resta anche se effettuato in esecuzione di una pattuizione nulla (ad es. in tema di anatocismo, di interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto, ecc.) o addirittura in mancanza di una pattuizione: per cui la rimessa che copre un passivo eccedente i limiti dell’affidamento (ovvero che interviene su di un conto scoperto, cui non accede un’apertura di credito), mantiene la sua natura solutoria anche se il saldo del conto è conseguenza di annotazioni illegittime, perché frutto di pattuizioni nulle. Da ciò si inferisce che la natura delle rimesse, solutoria o ripristinatoria, vada determinata sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto, e non sulla base dei saldi rielaborati dal

¹¹ Trib. Padova, 30 giugno 2022, n. 1268, reperibile nella banca dati *One Legale*.

¹² App. Torino, 17 novembre 2020, reperibile in *www.assoctu.it*

consulente tecnico di ufficio¹³, poiché la scoperta, oltre dieci anni dopo e all'esito della consulenza tecnica di ufficio, che la rimessa serviva a ripristinare il fido concesso non esclude che il cliente abbia comunque perduto la disponibilità della somma versata sin dal momento del versamento¹⁴.

b) Il secondo argomento si incentra sulla natura “preliminare” dell'eccezione di prescrizione, la cui fondatezza va accertata prima ed a prescindere dalla valutazione della fondatezza della domanda cui si riferisce, poiché è in grado da sola di determinare il rigetto, totale o parziale, della domanda stessa. Si afferma dunque che «se una domanda è prescritta, lo è a prescindere dalla circostanza che sia fondata o no»¹⁵ e da ciò si inferisce che qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie sulla base del saldo ricostruito dal consulente tecnico di ufficio vuol dire negare la natura preliminare dell'eccezione di prescrizione, perché essa verrebbe valutata dopo la decisione sul merito della domanda.

c) Il terzo argomento si basa invece sulla funzione della disciplina della prescrizione, poiché rileva che, se si utilizza il saldo come ricostruito dal consulente tecnico di ufficio, sarebbe frustrata la finalità di tale istituto¹⁶, che, nel caso di specie, è proprio quella di impedire la ripetizione a distanza di numerosi anni dal pagamento.

a.1.) Delle tre ragioni di critica appena riferite la prima pare risolversi un ragionamento circolare, perché si regge sull'affermazione della doverosità del pagamento, senza aver però dimostrato se il versamento di cui si chiede la ripetizione sia o meno un pagamento: usando come prova ciò che deve essere dimostrato, quest'argomento dà vita a un evidente ὄσπερὸν πρότερον.

b.1.) Apparentemente più insidioso è invece il secondo argomento, poiché effettivamente la natura preliminare dell'eccezione di prescrizione parrebbe incompatibile con l'accertamento complesso che,

¹³ A. QUINTARELLI, *Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere probatorio e saldo zero*, reperibile nel sito www.ilcaso.it, p. 11.

¹⁴ E. MINERVINI, *op. cit.*, 566.

¹⁵ Sempre E. MINERVINI, *op. cit.*, 566.

¹⁶ Trib. Ancona, 19 gennaio 2022; Trib. Torino, 10 maggio 2022; App. Lecce, sede distaccata di Taranto, 10 aprile 2022, tutte reperibili nella banca dati *One legale*.

inevitabilmente, il ricalcolo implica. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione è pur sempre un'eccezione preliminare di merito, sicché, se la domanda dell'attore è tesa anzitutto a rideterminare il saldo depurato degli addebiti illegittimi, non la si può paralizzare eccependo la prescrizione di una domanda ad essa conseguenziale, qual è quella di restituzione degli addebiti di cui, in principalità, il cliente ha chiesto di accertare l'illegittimità.

c.1) Anche il terzo argomento sembra provare troppo, poiché la funzione della prescrizione si misura sempre sul *dies a quo* e dunque sull'individuazione, *ex art. 2945 c.c.*, del giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Che l'ordinamento, per taluni diritti, avverta la necessità di sanzionare l'inerzia del titolare, non è dunque un argomento inidoneo a giustificare arbitrarie retrodatazioni dei *dies a quibus*.

5. Le domande di condanna al pagamento del saldo attivo rettificato e di rettifica del saldo

L'impressione è che tutti i problemi fin qui discussi siano destinati ad evaporare se il correntista, anziché agire in ripetizione, chieda, in via logicamente preliminare, un accertamento finalizzato a rideterminare – previa eliminazione delle illegittime annotazioni a debito – il saldo di conto corrente e, in via di cumulo condizionale, anziché la condanna della banca a restituire i singoli pagamenti, il pagamento dell'eventuale saldo attivo o la rimodulazione dell'eventuale saldo passivo così come risultanti dal “riconteggio”: l'evaporazione dei problemi discussi, ovviamente, richiederà che i giudici, a loro volta, sappiano correttamente interpretare tali domande evitando, sulla scia dell'acritico richiamo alla giurisprudenza Rordorf, di qualificarle quali domande di ripetizione di indebito, anche là dove nessuna condanna *ex art. 2033 c.c.* venga in effetti formulata.

Se la domanda – sempre previo accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente – è di condanna della banca a pagare l'eventuale saldo attivo, il problema della prescrizione si porrà difficilmente.

La prescrizione potrà essere fondatamente eccepita dalla banca solo se il cliente agisce per il pagamento oltre i dieci anni dalla chiusura del conto. Poiché prima della chiusura del conto il credito – come risultante all'esito del riconteggio – non è esigibile, la prescrizione non corre per

definizione: sotto questo profilo, invero, la giurisprudenza è molto coerente, poiché reputa inammissibile la domanda di condanna della banca al pagamento del saldo attivo di un conto corrente aperto¹⁷.

Di contro, se viene domandata la rettifica del saldo, finalizzata ad accertare il minor debito del cliente, il problema della prescrizione non si pone in assoluto, poiché tale domanda è inscindibilmente connessa alla domanda di nullità del titolo in base al quale interessi, commissioni, etc., sono stati illegittimamente annotati: anche sotto questo profilo la giurisprudenza è consolidata, poiché correttamente osserva che «non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso»; sicché, essendo «l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé [...] ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto»¹⁸. In questo secondo caso, peraltro, non sussistono dubbi neppure sul fatto che la domanda di rettifica possa essere spiegata prima che il rapporto di conto corrente sia chiuso, come riconosciuto pure dalla stessa sentenza Rordorf¹⁹.

¹⁷ Il principio è risalente: v., ad es., Cass., 14 aprile 1998, n. 3783: «Finché l'apertura di credito in conto corrente rimane in essere, non sorge alcun debito del correntista verso la banca, trattandosi di contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi: solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro».

¹⁸ Cass., 15 febbraio 2021, n. 3858.

¹⁹ § 3.2.: «Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso».

6. La sentenza Rordorf del 2010: una giurisprudenza inconsapevolmente superata?

Ripetizione di indebito e saldo banca, insomma, insieme vivono e insieme muoiono. Saldo rettificato e ripetizione di indebito, invece, sono incompatibili: l'uno esclude l'altro e viceversa.

Ogni tentativo di tenere insieme queste due domande è destinato o a fallire, perché al cliente che chieda il saldo rettificato e agisca poi in ripetizione d'indebito sarà facile opporre che l'indebito non c'è; o a dare risultati illogici, perché, come detto, non si possono mischiare le pere con le mele: non si può, cioè, calcolare il saldo rettificato e, dopo aver scoperto che anche nel saldo rettificato vi sono state (come può capitare) rimesse solutorie, utilizzare queste ultime per considerare pagati oneri che compaiono nel saldo banca ma il cui titolo giustificativo è nullo.

La giurisprudenza porta ovvia attenzione al problema ed è compito della riflessione teorica segnalare le sfasature che certe soluzioni possono indurre sulla coerenza del sistema. La tesi del saldo rettificato offre una soluzione che confligge con il sistema della prescrizione edificato sul presupposto della distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. L'impressione è che questa giurisprudenza continui a richiamare i principi della sentenza Rordorf, senza rendersi conto di averli già superati.